

**Il bilancio delle imprese dopo il d.lgs. n. 139 del
2015. Aziendalisti e giuristi a confronto**

Siena, 1 dicembre 2016

**Riforma di bilancio e ‘nuovi’ principi
contabili: problemi applicativi**

Prof. Valerio Antonelli

1

La «tripartizione» dei bilanci

2

Il sistema dei bilanci di impresa in Italia

| Aziende | Società quotate, banche, assicurazioni | Medie imprese in forma di società di capitali | “Piccole” imprese in forma di società di capitali | «Mini» imprese |
|-----------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| Fonte normativa | D.Lgs. 38/2005 | Artt. 2423-2435 c.c. | Art. 2435-bis c.c. | Art. 2435-ter c.c. |
| Principi contabili di riferimento | IAS/IFRS | OIC | OIC | OIC |
| Schemi di bilancio | Consob, Banca d'Italia, Ivass | Art. 2424 e 2425 c.c. | Art. 2435-bis c.c. | Art. 2435-bis e ter c.c. |

3

La «tripartizione» civilistica

| | Società di medie dimensioni | Società di piccole dimensioni (R<8.800.000; A<4.400.000; D<50) | Società di micro dimensioni (R<350.000; A<175.000; D<50) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Postulati | SI | SI | SI, con eccezione quinto comma art. 2423 |
| Principi | SI | SI | SI |
| Stato patrimoniale | Schema ex art. 2424 | Schema ex art. 2435-bis | Schema ex art. 2435-bis |
| Conto economico | Schema ex art. 2425 | Schema ex art. 2435-bis | Schema ex art. 2435-bis |
| Rendiconto finanziario | Obbligo ex art. 2425-ter | NO | NO |
| Nota integrativa | Obbligo e contenuto ex art. 2427 | Obbligo e contenuto ex art. 2435-bis | NO se alcune informazioni riportate in calce allo stato patrimoniale |
| Relazione sulla gestione | Obbligo e contenuto ex art. 2428 | NO se alcune informazioni riportate in nota integrativa | NO se alcune informazioni riportate in calce allo stato patrimoniale |
| Criteri di valutazione | Art. 2426 | Art. 2426, con eccezione per i titoli, i crediti, i debiti | Art. 2426 con eccezione per i titoli, i crediti, i debiti, i derivati |

4

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione (crediti)

5

Fonti normative

| Disposizioni del codice civile ante-2016 | Disposizioni del codice civile dal 2016 |
|--|--|
| I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. (art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.) | I crediti ... sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e ... del valore di presumibile realizzo. (art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.) |
| -- | Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo. (art. 2435-bis, comma 7, c.c.) |
| -- | I criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis. (art. 2435-ter, comma 2, c.c.) |

6

Relazione governativa


- «Per la definizione di costo ammortizzato si rinvia ai principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea. Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).»

7

Principi contabili di riferimento



OIC 15, *Crediti*, §§ 30-56



OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, §§ 94 e 100.

8

Costo ammortizzato (OIC 15)

- Campo di applicazione: società di medie dimensioni
- Crediti:
 - finanziamento
 - funzionamento
- Elementi rilevanti:
 - scadenza
 - costi di transazione
 - TIR

9

Costo ammortizzato (OIC 15)

Il criterio del costo ammortizzato non si applica nei casi di:

- crediti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);
- costi di transazione di scarso rilievo.

Di conseguenza, i crediti cui applicare il criterio sono:

- di durata ultrannuale (siano essi a rimborso rateale o incassati in un'unica soluzione);
- produttivi di interessi espliciti a tassi in linea con i saggi di mercato;
- gravati di costi di transazione (di solito sostenuti in fase contrattuale).

10

Attualizzazione (OIC 15)

- Sono suscettibili di attualizzazione:
 - i crediti con interesse esplicito a tasso incongruo;
 - i crediti con interesse implicito (formalmente “non sono produttivi di interessi”);
 - i crediti infruttiferi (sostanzialmente “non sono produttivi di interessi”).
- L’attualizzazione dei crediti può non essere applicata se gli effetti da essa attesi possono considerarsi irrilevanti rispetto al valore non attualizzato

11

Regole di transizione: d.lgs. 139/2015

- Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016

12

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione (debiti)


13

Fonti normative

| Disposizioni del codice civile ante-2016 | Disposizioni del codice civile dal 2016 |
|---|---|
| -- | I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.) |
| -- | Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i ... debiti al valore nominale. (art. 2435-bis, comma 7, c.c.) |
| -- | I criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis. (art. 2435-ter, comma 2, c.c.) |

14

Principi contabili di riferimento



OIC 19, *Debiti*, §§ 40-71.



OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, §§ 95-97 e 100.

15

Regole di transizione: d.lgs. 139/2015

- Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016

16

La «derecognition» dei costi pluriennali


17

Fonti normative

| Disposizioni del codice civile ante-2016 | Disposizioni del codice civile dal 2016 |
|--|--|
| B.II) Immobilizzazioni immateriali 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | B.II) Immobilizzazioni immateriali 2) Costi di sviluppo |
| i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. (art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.) | i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale ... I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. (art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.) |

18

Principi contabili di riferimento



OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali* §§ 45-48.

19

Costi di sviluppo (OIC 24)

- Lo *sviluppo* è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

20

Costi di sviluppo (OIC 24)

Condizioni di capitalizzazione:

- diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti;
- realizzabilità del progetto di sviluppo, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria (disponibilità delle necessarie risorse);
- recuperabilità dei costi mediante i margini del progetto.

21

Regole di transizione: OIC 24 (Costi di pubblicità)

- I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti dall'OIC 24, §§40-42, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1) *Costi di impianto e di ampliamento*. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.
- I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

22

Regole di transizione: OIC 24 (Costi di ricerca)

- I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce B.I.2) *Costi di sviluppo* se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 48.
- I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 48, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

23

Le altre novità «in pillole»

24

La riforma «in pillole» (1/5)

Le modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico

- I conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale sono cancellati
- Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.
- Il disaggio e l'aggio sui prestiti sono eliminati dai «Ratei e risconti»
- Soppressi i costi di ricerca e di pubblicità

25

La riforma «in pillole» (2/5)

Poste aggiunte

- voci relative alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- voci relative ai derivati
- riscrittura della macro-classe A) Patrimonio netto

Poste tolte

- Costi di ricerca ... e pubblicità
- E) Proventi e oneri straordinari

26

La riforma «in pillole» (3/5)

Le modifiche ai criteri di valutazione:

- le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile
- l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

27

La riforma «in pillole» (4/5)

- le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto

28

La riforma «in pillole» (5/5)

La nota integrativa

- 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
- 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

29

La cd. «First Time Adoption»

30

La First Time Adoption

- Problema n. 1: scritture di riapertura all' 01/01/2016
 - Ricalcolo degli effetti
 - Impatto sul patrimonio netto
- Problema n. 2: bilancio comparato 2015
 - Ricalcolo degli effetti
 - Riclassificazione dei conti
 - Impatto sul patrimonio netto
- Metodi:
 - fissato per legge (art. 12 d.lgs. 139/2015) o dai principi contabili
 - retrospettivo o prospettivo (OIC 29)

31

La First Time Adoption

| Poste | Applicazione retrospettiva obbligatoria | Bilancio comparato | Effetti |
|--|---|--------------------|--|
| Costi di pubblicità e costi di ricerca, azioni proprie, derivati | SI | SI | Ricalcolo degli effetti, anche fiscale |
| Altre poste innovative | NO | NO | |
| Rendiconto finanziario | NO | SI | Ricalcolo su bilancio comparato |
| Nota integrativa | | | Quale informativa |

32

I cambiamenti dei principi contabili non determinati dalla riforma del bilancio

33

Le modifiche all'OIC 13

- Trasferimento dei rischi e benefici
- Calcolo del costo di produzione (ripartizione del costo indiretto)
- Stima del valore di presumibile realizzazione
- Nobilitazione del retail method

34

Le modifiche all'OIC 14

- Sono state cancellate molte delle disposizioni in tema di cassa (sospesi, fondi funzionanti a importo fisso, ecc.)
- Riscrittura del cash pooling e aggiunta di una voce allo stato patrimoniale

35

Le modifiche all'OIC 16

- Modificata la nozione di costo di acquisto
- Calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili
- Plusvalenze e minusvalenze solo ordinarie (con ammortamento infrannuale)
- Piani di ammortamento: quote costanti, decrescenti e variabili
- Problema dei cespiti inutilizzati

36

Le modifiche all'OIC 20

- Modalità di applicazione del costo ammortizzato
- Interessi inclusi nel conto Titoli
- Eliminazione di premi e scarti nel caso di bilancio ordinario
- Cancellazione del caso della vendita in fase final di titoli a breve

37

Le modifiche all'OIC 23

- Limitata capitalizzazione dei costi pre-commessa
- Costi post-chiusura e loro inclusione nel preventivo
- Rilevazione delle perdite
- Alternatività dei quattro metodi di stima del SAL

38

Le modifiche all'OIC 25

- Mantenimento dell'impianto precedente
- Distinzione tra accantonamenti e sopravvenienze per imposte «dirette» e «indirette» probabili
- Evitata l'attualizzazione

39

Le modifiche all'OIC 26

- Nozione estesa di attività e passività monetarie
- Precisazione della valutazione a due fasi: prima i criteri generali, poi la conversione in euro
- Eliminazione dell'esempio di calcolo della «Riserva utili su cambi»
- Dubbi sulle disponibilità liquide

40

Le modifiche all'OIC 29

- Eliminazione del capitolo sulla parte straordinaria
- Impostazione patrimoniale (e non più reddituale) della correzione degli errori e distinzione tra errori «rilevanti» e «non rilevanti»
- Riscrittura dei «fatti intervenuti dopo la chiusura» (con aggiunta di quelli incidenti sulla continuità)

41

Le modifiche all'OIC 31

- Riorganizzazione del testo
- Approccio probabilistico ai fondi rischi
- Rischi assicurati (?)
- Accantonamenti iscritti in conto economico per natura

42